

ALCUNE ANNOTAZIONI CIRCA LA FORMULA «ACTU FORMALI AB ECCLESIA CATHOLICA DEFICERE»

La formula non si trova in nessun testo così come essa è stata espressa nel titolo; si ricava però nella sostanza particolarmente da tre canoni del Codice di Diritto Canonico: 1) dal c. 1117 che esime dall'obbligo della forma canonica nel matrimonio colui che «actu formali ab ea. (ossia ab "Ecclesia catholica") defecerit»; 2) dal c. 1086, § 1, che esime dall'impedimento di disparità di culto colui «qui actu formali ab ea defecerit»; 3) dal c. 1124, che esime dall'obbligo della licenza da parte dell'autorità competente per la celebrazione di un matrimonio misto colui che «ab ea actu formali defecerit».

Altre formule, che esprimono l'abbandono della Chiesa, ricorrono con una certa frequenza nel codice: di specifico la formula che abbiamo preso come oggetto della nostra riflessione ha un certo tipo di un abbandono della Chiesa, ossia «actu formali». È particolarmente questa espressione, che suscita difficoltà. Ma anche le altre parti della formula meritano un'attenta ed accurata riflessione.

Dopo alcune premesse di ordine generale (I) cercheremo di capire quale sia il significato di «deficere ab Ecclesia Catholica» (II); poi di «atto» (III), e per ultimo di «formale». Alla fine cercheremo di proporre alcune conclusioni (IV).

I. Alcune premesse generali

1. L'importanza della esatta comprensione della formula deriva particolarmente dal fatto che dal significato di essa può dipendere la validità stessa del matrimonio, in quanto ad essa è legato l'obbligo o meno della forma canonica o l'esistenza o meno di un impedimento dirimente, dal momento che il matrimonio dei cattolici, anche se una parte sola è cattolica, è retto non solo dal diritto divino, ma anche canonico (cf. c. 1059).

2. Con tale formula il legislatore ha voluto fare un'eccezione al c. 11, in base al quale il battezzato cattolico rimane sempre soggetto alle leggi ecclesiastiche anche se abbandona la Chiesa¹. La ragione di tale eccezione sta fondamentalmente nella volontà del legislatore di non volere rendere nulli i matrimoni, per mancanza di forma, di quei cattolici che, pur battezzati nella Chiesa cattolica, se ne sono poi allontanati. L'eccezione è stata concepita in un ambito molto ristretto. Conseguentemente essa non abbraccia tutti coloro che vengono meno in qualsiasi modo alla loro fede cattolica o alla chiesa cattolica, ma solo quelli che l'abbandonano con un atto formale.

3. È utile in proposito ripercorrere, attraverso gli atti pubblicati nella rivista *Communicationes*, il cammino della elaborazione del canone ed esaminare come sia entrata nel canone la formula «deficere ab Ecclesia actu formali».

¹ Circa l'obbligo dei cattolici di osservare le leggi ecclesiastiche anche quando abbandonano la Chiesa cattolica è indubbio che esso esiste in base al c. 11, anche se non pochi, con ragioni che non sono state ritenute sufficienti, avrebbero voluto toglierlo (cf. F.J. URRUTIA, *Les Normes Générales*, Paris 1994, 52ss, n. 124ss).

A) Il problema si pone a proposito della osservanza della forma canonica. Si conviene che la forma canonica deve essere osservata quando anche una parte sola sia stata battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta. Viene tuttavia introdotta una eccezione, che viene considerata dal coetus una «*immutatio gravis*», ossia la clausula «*nec... actu formali aut notorie ab ea (scilicet Ecclesia Catholica) deficit*». Per tale eccezione viene data la seguente spiegazione: «*Maiori enim parti coetus placuit ut illi, qui Ecclesiam catholicam palam reliquerunt ideoque formam canonicam celebrationis matrimonii numquam observent, nihilominus validum matrimonium contrahere possint, servatis utique aliunde servandis*»².

B) La questione viene ripresa in seguito; c'è chi propone di sopprimere l'avverbio «notorie», ma la proposta viene respinta con tre a favore e 9 contrari³. Ma il problema viene ripreso ancora nel 1977. Viene riferito che molti hanno chiesto di abolire l'avverbio «notorie», in quanto creerebbe difficoltà ed è in contraddizione con la prescrizione fatta al parroco di non assistere senza il permesso dell'ordinario al matrimonio del cattolico che ha abbandonato notoriamente la fede cattolica. Altri poi chiedono addirittura che sia soppressa tutta la formula «*nec actu formali aut notorie ab ea defecerit*»⁴. I consultori si mostrano in linea generale favorevoli alla soppressione dell'avverbio «notorie», eccetto uno che osserva che spesso possono esserci casi notori di defezione dalla fede nei quali non sia conveniente che i fedeli siano obbligati alla forma canonica. In conclusione, si decide quasi

² Cf. *Communicationes* 3 (1971) 80.

³ Cf. *Communicationes* 8 (1976) 62.

⁴ Cf. *Communicationes* 10 (1978) 96s.

all'unanimità di conservare la formula «nec actu formali ab ea defecerit»⁵ e di abolire invece «aut notorie»⁶. Risulta pertanto che il legislatore ha inteso fare un'eccezione alla forma canonica non per tutti coloro che abbandonano la Chiesa cattolica, ma solo per quelli che lo fanno con un atto formale.

C) Si deve aggiungere che dagli atti del *Coetus* risulta che si è voluto circoscrivere il significato di abbandono formale, sia in relazione a notorio che pubblico.

a. Si è voluto circoscrivere la portata di «*notorie*», per non comprendere coloro che, pur non vivendo la vita cristiana, non ammettono che abbiano abbandonato la Chiesa: «Est qui timet ne per illud “notorie defecerint” comprehendantur etiam illi qui non colunt vitam christianam, qui tamen numquam admitterent se defecisse ab Ecclesia»⁷.

b. Più laboriosa fu la discussione circa la portata della formula «*qui publice ab ecclesia defecerint*».

Anzitutto si doveva precisare se erano esclusi dalla forma canonica coloro che erano stati educati fuori dalla Chiesa Cattolica. Ma il coetus in larga maggioranza fu d'accordo nel vincolare tali cattolici alla forma canonica⁸.

Il segretario stesso chiese che si determinasse «an sub nomine “defectionis publicae” veniat tum defec-

⁵ Il Consultore che chiedeva la soppressione della formula portava la seguente ragione «quia in Lege Fundamentalibus Ecclesiae habetur norma qua edicitur acatholicos ordinationibus mere ecclesiasticis directe obligari non intelliguntur, nisi aliud statuatur» (cf. *Communicationes* 10, 1978, 97).

⁶ Cf. *Communicationes* 10 (1978) 97.

⁷ *Communicationes* 11 (1979) 59s.

⁸ *Communicationes* 8 (1976) 59.

tio formalis tum defectio virtualis»⁹. Ma qualche Consultore constatò che la nozione di «publicae defectionis» non giovava alla chiarezza della legge.

Da un'altra prospettiva la «defectio publica» era vista da alcuni come intermedia tra quella formale e quella putativa, in quanto l'abbandono pubblico comprendeva «illos qui formaliter vel virtualiter defece-
runt, sed non illos qui, etsi non bene vivant, tamen catholicos considerari volunt»¹⁰. Di fatto fu abbandonata la formula «publice deficere ab Ecclesia».

4. Nonostante il lungo lavoro di elaborazione, la formula rimasta, ossia «actu formali deficere ab Ecclesiae», di fatto si presenta non priva di ambiguità. L'interpretazione è ancora più difficile in quanto è nuova e pertanto non ha un punto di riferimento nella tradizione; e nello stesso ordinamento canonico non ha luoghi paralleli ai quali eventualmente ricorrere. Per di più essa deve confrontarsi con una situazione molto variegata nella quale oggi non pochi battezzati nella chiesa cattolica vivono: da quelli che si dichiarano cattolici ma non praticano, a quelli che, pur senza rinnegare la loro appartenenza alla Chiesa cattolica, di fatto ne negano le verità fondamentali, a quelli che frequentano sette che a volte non fanno alcun riferimento alla fede cristiana, o a quelli che semplicemente si iscrivono ad altre comunità cristiane o meno e a quelli che semplicemente non vogliono avere più alcun legame con la Chiesa. Per di più in alcuni paesi, l'appartenenza alla chiesa cattolica è legata all'obbligo di pagare tributi, alla quale ci si può sottrarre solo dichiarando con un atto esplicito di non appartenere alla Chiesa cattolica.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

5. Va anche rilevato che il verbo «deficere» indica sempre un atto di volontà da parte del soggetto che intende staccarsi dalla Chiesa cattolica; non può pertanto esistere una «defectio» dalla Chiesa senza la volontà dell'individuo, come per esempio nel caso di un bambino che non ha la capacità di porre un atto consapevole in materia tanto importante; d'altra parte va anche detto che la liberazione degli impegni dalla Chiesa cattolica non possono neppure dipendere dal solo individuo: il battesimo è una realtà così profonda e impegnativa che non basta la volontà umana per cancellarne le conseguenze. Del resto il c. 11 in linea di principio non libera i fedeli cattolici dal dovere di osservare le leggi canoniche, qualora essi abbandonino la stessa Chiesa.

6. Va pure annotato che nonostante la parola «defectio» o «abbandono» della Chiesa Cattolica o della Chiesa di Cristo, tale abbandono non può mai essere inteso nel senso di un distacco radicale al punto che il soggetto non appartenga più alla Chiesa cattolica: siccome il fondamento che incorpora alla Chiesa è indelebile e indistruttibile, ossia il battesimo, così anche l'appartenenza alla Chiesa Cattolica è indelebile e indistruttibile, almeno finché si vive nel tempo. Più esattamente questa appartenenza può essere più o meno piena o perfetta, ma ci sarà sempre. Pertanto il fedele apparterrà sempre alla Chiesa e la Chiesa sarà sempre sua madre, comunque siano le vicende umane. La «defectio» pertanto viene interpretata in relazione alla «*communio*» piena, a norma del c. 205. Defezione dalla Chiesa cattolica ha più propriamente un significato limitato di defectio rispetto alla «*plena communio cum Ecclesia*». Per sé la «defectio ab Ecclesia» non libera il fedele che la compie dagli obblighi che egli ha contratto con la sua coscienza e

davanti a Dio nella Chiesa, e quindi dall'osservanza delle leggi della Chiesa, a meno che questa non lo intenda liberare espressamente.

7. Il nocciolo del problema va colto nell'aggettivo «formale», con il quale viene qualificato l'abbandono della Chiesa cattolica. In realtà non sembra che esistano grosse difficoltà nell'interpretare il significato di «abbandono della Chiesa cattolica» e di «atto». Ma anche di questi bisogna parlare. Anzi proprio da queste espressioni partiamo nel nostro esame.

II. Abbandono della Chiesa cattolica

Se è vero che la formula «actu formali ab Ecclesia deficere» ricorre solo nei tre canoni citati, si deve subito notare che formule analoghe o simili sono presenti nel codice in numerosi altri canoni. Registriamo anzitutto tali formule, poi le esamineremo.

1. *Le singole formule*

a. Il c. 171, § 1, 4° dichiara inabile al suffragio colui che «ab Ecclesia communione notorie deficit».

b. Il c. 194, § 1, 2 rimuove ipso iure dall'ufficio colui «qui a fide catholica aut a communione Ecclesiae publice defecerit».

c. Il c. 316, § 1, dichiara inabile ad appartenere alle associazioni pubbliche colui «qui publice fidem catholicam abiecerit vel a communione ecclesiastica defecerit vel excommunicatione irrogata aut declarata irritus sit».

d. Il c. 383, § 3 esorta il Vescovo a rivolgersi con umanità e carità «erga fratres, qui in plena communione cum Ecclesia catholica non sint».

e. Il c. 694, § 1, 1° dichiara dimesso ipso facto dall'istituto religioso colui «qui fide catholica notorie defecerit».

f. Infine il c. 1071, § 1, 4° tra i casi che richiedono da parte dell'assistente al matrimonio la licenza dell'ordinario del luogo il matrimonio di colui «qui notorie catholicam fidem abiecerit».

2. Significato di tali formule

A proposito di tali canoni, si può facilmente rilevare che esse dicono relazione alla comunione piena con la Chiesa, e ai diversi modi con i quali tale comunione si può perdere e alla diversa rilevanza giuridica ad essi attribuita dal diritto.

A) Appartenenza e comunione con la Chiesa

a. È indubbio che con la formula «deficere ab Ecclesia Catholica» si vuole indicare un comportamento che mette in discussione l'appartenenza piena alla Chiesa cattolica, ossia la piena comunione con essa. In realtà l'appartenenza alla Chiesa cattolica è qualche cosa di inamissibile ed indelebile, dal momento che essa si fonda sul battesimo e costituisce il battezzato persona nella Chiesa di Cristo con tutti i diritti e doveri propri del battezzato (cf. c. 96) e mediante il battesimo il fedele viene incorporato a Cristo e costituito membro del popolo di Dio, partecipe della missione che Dio ha affidato alla Chiesa (cf. c. 204, § 1), Chiesa, che «in hoc mundo ut societas constituta et ordinata, subsistit in Ecclesia catholica, a successore Petri et Episcopis in eius communione gubernata» (c. 204, § 2).

b. Se l'appartenenza alla Chiesa è una realtà indelebile, l'esercizio dei diritti e doveri connessi dipende dalla misura e dal grado di comunione che il fedele conserva con la Chiesa di Cristo che sussiste nella Chiesa cattolica (cf. c. 96: «*quatenus in ecclesiastica sunt communione*»), oltre che da altre sanzioni dell'autorità ecclesiastica («*nisi obstet lata legitime sanctio*»).

c. I requisiti necessari indispensabili per la piena comunione con la Chiesa sono precisati nel c. 205: ossia si tratta dei tre vincoli della fede, del culto e del governo ecclesiastico. Conseguentemente si abbandona la Chiesa quando si perda anche solo uno di questi tre elementi, in quanto venendo meno uno di essi viene meno la piena comunione con la Chiesa cattolica.

d. Volendo precisare di più, si abbandona la Chiesa, non solo quando si commettono i delitti di eresia, apostasia e scisma (a norma del c. 1364), ma quando, più semplicemente, non si ha più la fede della Chiesa, diventando eretici o apostati, o non si è più in comunione di governo con i pastori, a norma del c. 751.

Va rilevato che l'apostasia include sempre l'eresia: differisce da essa in quanto è «*fidei christianae ex toto repudiatio*» e pertanto rinnega il cuore stesso della fede cristiana, ossia il mistero della Trinità e della Incarnazione.

e. Va da sé che il delitto di eresia, apostasia e scisma implica sempre il peccato di eresia, apostasia e scisma, ma non vale il contrario in quanto il peccato non sempre costituisce delitto (cf. c. 1330).

f. Si deve concludere pertanto che «*deficere ab ecclesia Catholica*» ha lo stesso significato e la stessa portata che «*deficere ab Ecclesiae communione*»,

«deficere a communione ecclesiastica», «deficere a fide catholica».

B) Diversa rilevanza giuridica dei diversi modi di abbandono della Chiesa

L'ordinamento giuridico tuttavia non attribuisce la stessa rilevanza ad ogni abbandono della Chiesa cattolica. Valgano le seguenti osservazioni.

a. Ogni abbandono della Chiesa è un atto gravissimo, che, oltre a rinnegare la fede, è la violazione dell'obbligo del fedele di conservare sempre la comunione con la Chiesa (cf. c. 209, § 1).

b. Alcuni atti, sempre moralmente e giuridicamente gravissimi, con i quali si viene meno alla comunione con la Chiesa, sono sanciti con la scomunica *latae sententiae* (cf. c. 1364 confrontato con il c. 1330).

c. Il c. 11 afferma esplicitamente come principio generale che il battezzato cattolico rimane legato alle leggi della Chiesa anche se egli l'abbandona. Precisamente perché il cattolico battezzato nella Chiesa cattolica rimane soggetto alle leggi della Chiesa, l'ordinamento canonico prevede alcuni casi di abbandono, per i quali la legge determina alcune conseguenze giuridiche: si tratta degli abbandoni qualificati con gli avverbi «publice», «notorie», che abbiamo recensito appena sopra. Tali casi sono evidentemente distinti dal legislatore dal tipo di abbandono specificato con la formula «*actu formali*», della quale vogliamo comprendere il senso.

d. Rapporto tra abbandono pubblico, notorio e «formale».

C'è da dire che i tre diversi modi non si identificano; in modo particolare l'abbandono formale non si

può identificare né con pubblico né con notorio. In realtà l'avverbio «publice» esprime semplicemente un dato di fatto conosciuto dalla comunità: il fedele non si comporta più secondo le esigenze fondamentali della fede della Chiesa alla quale egli appartiene; l'aggettivo «formale» qualifica invece un altro tipo di abbandono, che dipende da una precisa presa di posizione da parte dello stesso fedele. Né «formale» si identifica con notorio, perché il c. 1071, § 1, 4° presuppone che il matrimonio di colui che ha abbandonato notoriamente la chiesa è sottoposto alla forma canonica, dal momento che viene recensito tra quelli per i quali si deve ricorrere all'ordinario per la licenza. Del resto la storia della formazione dei canoni nei quali ricorre la formula «deficere actu formali ab Ecclesia Catholica» ci dice che all'inizio aveva anche l'altra formula «vel notorie ab Ecclesia defecerit». Questa secondo formula fu in seguito soppressa, proprio per non ampliare il campo delle eccezioni alla norma generale del c. 11. Si deve concludere che la formula «abbandono con un atto formale» è più stretta dell'abbandono pubblico e dell'abbandono notorio; ossia perché si abbia un atto formale di abbandono si richiede qualche cosa di più che l'abbandono pubblico e notorio. La differenza sembra stare proprio nel fatto che quest'ultimo richiede «un atto formale», mentre gli altri no¹¹.

¹¹ Quanto A. PUGLIESE scrive sul significato di pubblico in materia di delitti ecclesiastici nel precedente codice è valido anche nel nuovo: «La nozione di pubblico e occulto, riferita ai delitti, incide invece soprattutto sulla divulgazione o meno del delitto. Sono, perciò, pubblici quei delitti che sono divulgati o che si può prevedere che saranno facilmente divulgati in una larga cerchia di persone (can. 2197, n. 1). Qui, dunque, la nozione di pubblicità ha tre coefficienti: la divulgazione già avvenuta, le circostanze

C) Status dello scomunicato in quanto tale

a. Va osservato che lo scomunicato in quanto tale non è uno che abbia defezionato dalla fede cattolica o dalla stessa Chiesa cattolica¹². In verità la scomunica consiste nella proibizione di esercitare alcuni diritti nella Chiesa, ma non è esclusione dalla Chiesa, ma piuttosto da alcuni beni di cui la Chiesa dispone (cf. c. 1331). Lo scomunicato possiede tutti e tre i vincoli di cui si parla nel c. 205. Egli infatti aderisce ad una comunità che possiede la pienezza anche dei Sacra-

nelle quali è stato commesso il delitto, e le circostanze di fatto nelle quali il delitto si trovi, quando lo si avverte e lo si vuol punire» (vedi v. pubblico, in *Dizionario di teologia morale*, diretto da F. Roberti, Roma 1957²). Dello stesso Autore riportiamo anche quanto egli scrive nella voce "Notorio": «Notorio, in genere, si dice di un atto o di un fatto inequivocabilmente pubblico, manifesto, palese... Il diritto canonico distingue una notorietà *di diritto*, che nasce in seguito ad una condanna giudiziale ecclesiastica passata in giudicato o in seguito a una confessione giudiziale del reo; e una notorietà *di fatto*, che nasce da una larga conoscenza pubblica non suscettibile di negazione di fatto, né di possibile scusa di diritto... L'una e l'altra forma aggiungono qualcosa alla nozione di pubblico, in quanto la notorietà di diritto produce una certezza, controllata dal giure, che verrebbe a cessare quanto cessa il controllo... e la notorietà di fatto viene a incidere sulla perspicacia e la cultura comune della gente. E, mentre il delitto pubblico e il fatto pubblico debbono essere provati in giudizio, la notorietà del delitto o del fatto, una volta constatata, esime dalla prova (can. 1747, n. 1). Anzi il delitto notorio, per la sua stessa natura, può rendere perfino superfluo il processo di accertamento».

¹² Così sembra sostenere T. LENHERR, *Der Abfall von der katholischen Kirche durch einen Formalen Akt. Versuch einer Interpretation*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 192 (1983) 119, anche se ammette che il codice intende parlare della defectio a comunione in senso istituzionale (im «institutionellen» Sinn). Ma non si vede che senso abbia parlare di una comunione piena in senso istituzionale e di un'altra comunione piena.

menti e ne può disporre, solo che rimuova mediante la conversione l'ostacolo della sanzione canonica che lo ha colpito. Non si può negare che lo scomunicato in quanto tale sia cattolico, a meno che non abbia rifiutato la fede cattolica. Il Concilio quando parla della comunione imperfetta o incompleta si riferisce sempre a coloro che non appartengono alla Chiesa Cattolica. In realtà è contraddittorio affermare che uno è insieme cattolico e non in piena comunione con la sua Chiesa, secondo il linguaggio conciliare. Neppure il linguaggio codiciale lascia dubbi in materia. In proposito è significativa la formula del c. 316, § 1 che distingue chiaramente tra rifiuto della fede cattolica, o defezione dalla comunione ecclesiastica, e scomunica dichiarata o irrogata: ciò significa chiaramente che lo scomunicato *latae sententiae* in quanto tale non rientra assolutamente nella esemplificazione fatta, ossia non rientra tra quelli che sono venuti meno alla comunione ecclesiastica, a norma del c. 205. Sembra anche evidente che gli scomunicati in quanto tali non rientrano tra i fratelli che non sono in piena comunione con la Chiesa, dei quali il Vescovo deve prendere particolare cura (cf. c. 383, § 3)¹³.

b. Contro tale posizione non si può obiettare a partire dal n. 14 della *Lumen Gentium*. Tale testo infatti va compreso a partire dalla Enciclica *Mystici Corporis*. L'enciclica, nel n. 21, parlando dei membri della Chiesa distingue quelli che si separarono da se

¹³ Cf. V. DE PAOLIS, *Aspetti teologici e giuridici nel sistema penale canonico*, in *Teologia e diritto canonico*, Roma 1987, 175-194; ID., *Communio in novo Codice iuris canonici*, in *Periodica* 77 (1988) 521-552; A. BORRAS, *Les Sanctions dans l'Eglise*, Paris 1990, 77-80; ID., *Appartenance à l'Eglise, communion ecclésiale et excommunication*, in *Nouvelle Revue Théologique* 110 (1988) 821-822.

stessi da quelli che sono stati separati dalla legittima autorità: «In realtà, tra i membri della Chiesa bisogna annoverare esclusivamente quelli che ricevettero il lavacro della rigenerazione e, professando la vera fede, non si separarono da se stessi, disgraziatamente, dalla compagine di questo Corpo, e non ne furono separati dalla legittima autorità per gravissime colpe commesse». Tuttavia l'Enciclica fa un'importante precisazione: «Pertanto quelli che son tra loro divisi per ragioni di fede o di governo, non possono vivere nell'unità di tale Corpo e per conseguenza neppure nel suo divino Spirito».

Al n. 23 la stessa Enciclica, premesso che non si deve pensare «che il Corpo della Chiesa appunto perché è fregiato del nome di Cristo, anche nel tempo del terreno pellegrinaggio sia composto soltanto di membri che si distinguono nella santità, o di coloro che sono predestinati da Dio alla felicità eterna», distingue i delitti che separano per loro natura dalla Chiesa dagli altri anche se gravi: «Infatti si deve attribuire all'infinita misericordia del nostro Salvatore il non negare ora un posto nel suo mistico Corpo a coloro ai quali già non negò un posto nel convito. Poiché non ogni delitto commesso, per quanto grave, è tale che di sua natura (come lo scisma, l'eresia, l'apostasia) separi l'uomo dal Corpo della Chiesa. Né si estingue ogni vita in quelli che, pur avendo perduto col peccato la carità e la grazia divina sì da non essere più capaci del premio soprannaturale, conservano tuttavia la fede e la speranza cristiana, e, illuminati da luce celeste, da interni consigli e impulsi dello Spirito Santo, sono spinti a concepire un salutare timore e vengono eccitati a pregare e a pentirsi dei propri peccati».

Esiste dunque, secondo l'Enciclica, una separa-

zione che deriva dalla stessa natura del delitto (apostasia, eresia, scisma) e una separazione che deriva dall'intervento della Chiesa. La differenza tra le due separazioni è senza dubbio rilevante: la prima esclude semplicemente dalla appartenenza alla Chiesa, la seconda invece dipende da un intervento penale dell'autorità ecclesiastica; nel primo caso il fedele non può dirsi più cattolico, nel secondo caso sì; nel primo caso abbiamo una defectio ab Ecclesia, a fide, a comunione, non invece nel secondo caso. Nel primo caso siamo nell'ambito del diritto divino, nella stessa struttura costitutiva della Chiesa, non invece nella seconda.

Tale dottrina è del resto conforme al c. 87 del codice del 1917, come quella del c. 96 è conforme alla dottrina del Vaticano II.

c. Siamo in linea con quanto affermato nel c. 87 del codice del 1917: il fedele battezzato rimane sempre persona nella Chiesa, in quanto il battezzato rimane sempre ad essa appartenente in forza del battesimo; l'esercizio invece dei diritti dipende da un duplice elemento: uno di diritto divino e un altro di diritto umano; il primo è la comunione ecclesiastica («ecclesiasticae communionis vinculum impediens»), il secondo la sanzione emanata dalla Chiesa («vel lata ab Ecclesia censura»). Da ciò si deduce chiaramente ancora una volta che altro è la mancanza di comunione e altro è la sanzione data dalla Chiesa.

d. Alla luce della dottrina della *Mystici Corporis* possiamo e dobbiamo leggere il n. 14 della Lumen Gentium. Va rilevato che al n. 13 la costituzione ha parlato della vocazione di tutti gli uomini a far parte del popolo di Dio, che è la Chiesa: tuttavia diversi sono i modi di appartenenza o di ordinazione alla Chiesa. Tra questi un posto privilegiato spetta ai

Cattolici, dei quali si parla al n. 14, per passare poi ai numeri successivi, a parlare dei non cattolici, sia battezzati (n. 15), sia non battezzati, sia ebrei (n. 16), sia gentili (n. 17).

L'appartenenza dei cattolici alla Chiesa viene così presentata: «Sono pienamente incorporati nella società della Chiesa quelli che, avendo lo Spirito di Cristo, accettano integralmente la sua struttura e tutti i mezzi di salvezza in essa istituiti, e nel suo organismo visibile sono uniti con Cristo — che la dirige mediante il Sommo Pontefice e i Vescovi — dai vincoli della professione di fede, dei sacramenti, del governo ecclesiastico e della comunione. Non si salva, però, anche se incorporato alla Chiesa, colui che, non perseverando nella carità rimane sì in seno alla Chiesa col “corpo”, ma non col “cuore”»¹⁴.

Si noterà facilmente che l'avverbio «pienamente» sostituisce la parola «reapse» dell'Enciclica *Mystici Corporis*, proprio per sottolineare la dottrina della gradualità della comunione introdotta dal Concilio, particolarmente nel decreto *Unitatis Redintegratio* sull'ecumenismo. Mentre i cattolici sono incorporati pienamente, i non cattolici sono incorporati non pienamente, non perfettamente: la comunione ammette una gradualità. Va pure annotato che nel testo la «comunione» viene perfino distinta dai tre vincoli. Né si può pensare che chi non sia nella carità non sia

¹⁴ «Illi plene Ecclesiae societati incorporantur, qui Spiritum Christi habentes, integram eius ordinationem omniaque media salutis in ea instituta accipiunt, et in eiusdem compage visibili cum Christo, eam per Summum Pontificem atque Episcopos regente, iungunt, vinculis nempe professioni fidei, sacramentorum et ecclesiastici regiminis ac communionis. Non salvantur tamen, licet Ecclesiae incorporetur, qui in caritate non perseverans, in Ecclesiae sinu «corpore» quidem, sed non «corde» remanet» (LG 14).

nello Spirito di Cristo: questo Spirito infatti viene donato dal battesimo, e ogni battezzato, come afferma l'Enciclica *Mystici Corporis*, è sotto l'azione dello stesso Spirito, che lo spinge al pentimento e alla riconciliazione.

e. Chiaramente in linea con tale dottrina è il c. 96 del codice di diritto canonico. L'uomo mediante il battesimo viene incorporato alla Chiesa di Cristo e viene costituito persona: è la realtà permanente, che non può venire mai meno. Il battezzato appartiene sempre alla Chiesa ed è soggetto di diritti e doveri in essa. L'esercizio tuttavia di essi, è condizionato a due elementi: uno di diritto divino e l'altro di diritto umano. Per diritto divino è la comunione. Questa ammette una gradualità: «*quatenus in ecclesiastica sunt communione*»; è piena, per i battezzati che sono uniti alla Chiesa con i tre vincoli, di cui al c. 205; e non piena per i battezzati non cattolici. Il secondo obice all'esercizio dei diritti e doveri (non alla comunione) è la sanzione legittimamente emanata dalla autorità ecclesiastica («*nisi obstet lata legitime sanctio*»). La conclusione pertanto che la scomunica, in quanto tale, non è un venire meno alla piena comunione con la Chiesa si impone chiaramente.

III. Abbandono con un atto giuridico

1. L'aggettivo «giuridico» non è contenuto nella formula. Ma è ovvio che di tale atto si tratta. Siamo di fronte ad un atto di volontà mediante il quale il soggetto vuole conseguire determinati effetti giuridici: in questo caso l'abbandono della Chiesa Cattolica. Del resto non si vede come si possa abbandonare la Chiesa al di fuori di un atto giuridico.

2. I principi che regolano l'atto giuridico sono contenuti nel c. 124. Non è necessario esaminare dettagliatamente i singoli punti. È sufficiente rilevare gli elementi enumerati dal c. 124. Perché un atto giuridico produca gli effetti per i quali è posto si richiede: 1) che si tratti di un atto con tutti gli elementi che lo costituiscono in modo essenziale; 2) che la persona sia abile a porlo (cf. c. 10); 3) che siano osservate tutte le solennità previste da leggi irritanti; 4) che siano stati adempiuti tutti i requisiti previ o successivi o concomitanti per la validità stessa dell'atto.

3. Per quanto riguarda gli elementi costitutivi essenziali c'è da dire che si deve trattare di un atto posto consapevolmente e liberamente, con l'intento di raggiungere il preciso obiettivo che qualifica l'atto giuridico che si pone. Nel caso nostro, per ipotesi si tratta di un atto di abbandono della fede cattolica o comunque della Chiesa cattolica: esso pertanto deve essere posto con il chiaro intento, di uscire dalla Chiesa cattolica; se è posto per raggiungere altri obiettivi, estranei a questa finalità, propriamente non si può parlare di atto di abbandono della Chiesa cattolica. Siccome l'abbandono della Chiesa cattolica si attua con l'apostasia, l'eresia o lo scisma, l'atto di abbandono deve perseguire o il rinnegamento totale della fede cristiana, o di una verità di fede, o con il rifiuto dell'obbedienza al governo ecclesiastico.

4. Si può rilevare che un atto può essere posto ed inteso per raggiungere uno scopo, sia come fine ultimo che come fine intermedio. Se viene posto come fine intermedio per raggiungere un altro fine rimane sempre un atto giuridico in tutti i suoi elementi costitutivi essenziali. Ciò è vero, purché il fine intermedio sia effettivamente voluto. Se invece il fine

intermedio è semplicemente simulato, per raggiungere il fine ulteriore non si può dire che esso sia stato voluto e che quindi si possa qualificare effettivamente come atto giuridico¹⁵.

5. Sotto questo profilo va valutato l'atto di abbandono della Chiesa cattolica per fini estranei allo stesso abbandono, anzi con la volontà di rimanere nella stessa Chiesa. Effettivamente un fedele può porre sinceramente un atto di abbandono della fede cattolica per raggiungere altri scopi. In questo caso si tratta di un atto di abbandono. Ma può anche verificarsi che egli simuli un atto di abbandono della fede cattolica (alla quale egli intende rimanere fedele), come passo necessario imposto dalla necessità per raggiungere il fine che egli effettivamente vuole raggiungere: per es. la liberazione dal pagamento delle tasse. Comunque si voglia valutare da un punto di vista morale tale atto, sembra certo che non ci troviamo di fronte ad un atto di abbandono della chiesa: l'atto giuridico infatti raggiunge solo i fini voluti dalla volontà¹⁶. Il nesso tra abbandono della

¹⁵ Pio Ciprotti, dopo aver dato la definizione di negozio giuridico («si intende ordinariamente quell'atto giuridico che consiste in una manifestazione di volontà diretta a produrre un effetto giuridico») e averli individuati nella volontà, nella capacità e nella esterna manifestazione, afferma: «La mancanza di qualcuno di questi requisiti essenziali... fanno sì che il diritto non riconosca al negozio gli effetti giuridici che gli sarebbero propri, ossia esso è nullo; lo stesso si deve dire nel caso in cui la esterna manifestazione di volontà non coincide con la volontà interna; e nel caso in cui, prescrivendo la legge che la esterna manifestazione sia fatta in un dato modo (forma), essa viene invece fatta in altro modo» (v. *Atto giuridico*, in *Dizionario di teologia morale*, Roma 1957²).

¹⁶ L'effetto giuridico anche se è condizionato da leggi inabilitanti e irritanti, o dalla necessità di altri requisiti previ imposti per

fede cattolica e pagamento delle tasse é solo esterno e per di più posto da una legge civile, non da una legge canonica.

6. Quanto agli altri elementi, previsti per un atto giuridico, la legge canonica, circa l'abbandono della Chiesa, non prevede nulla circa l'abilità delle persone, circa le solennità, circa i requisiti previ, concomitanti o successivi per ciò che riguarda l'atto formale di abbandono della Chiesa.

7. In conclusione, nella prospettiva dell'atto giuridico, per un abbandono della chiesa è sufficiente che la persona ponga liberamente un atto che oggettivamente porta fuori dalla piena comunione della Chiesa cattolica (contro la fede o contro il governo), con l'intenzione di raggiungere l'obiettivo ossia l'uscita dalla Chiesa, ossia dalla sua piena comunione.

8. È ovvio che l'atto giuridico posto esternamente con tutti i requisiti richiesti dalla legge si presume valido, a meno che non si provi il contrario (cf. c. 124, § 2).

IV. Abbandono con un atto *formale*

1. Il significato dell'aggettivo «*formale*» nella formula in esame costituisce veramente una crux interpretum. La difficoltà aumenta per il fatto che esso ricorre solo in tre altri canoni (cf. cc. 322, 579, 589) a qualificare un decreto: decreto formale. Ossia

legge, è frutto solo della libera volontà umana. Ciò è detto chiaramente dal legislatore per un atto giuridico di particolare rilevanza sociale, l'atto matrimoniale, che è definito dal codice «actus voluntatis», che «facit matrimonium» e che «nulla humana potestate suppleri valet» (cf. c. 1056). Conseguentemente una simulazione del consenso rende nullo il matrimonio (cf. c. 1101, § 1).

il decreto deve possedere nella sua forma tutti i requisiti previsti dalla legge. Si tratta dunque di una forma esterna, di una solennità, per la posizione dell'atto giuridico stesso.

2. Si può aggiungere che nella forma avverbiale, ossia «*formaliter*», ricorre nel c. 982, per qualificare la ritrattazione della falsa denuncia del confessore per il crimine di sollecitazione. Come deve essere formale la denuncia, così formalmente deve avvenire la ritrattazione.

A proposito del significato di «*formaliter*», in questo contesto, scrive Piñero Carrión che la dottrina discuteva su quale formalità si sarebbe richiesta nella denuncia, allo scopo di essere ritenuta come tale agli effetti della riservatezza: alla luce del cambiamento del nuovo canone, si intende che ogni denuncia *realmente* fatta ad un'autorità ecclesiastica possiede una tale formalità. Neppure si capisce, secondo l'autore, il perché nel passato si diceva che la denuncia fatta tramite lettera anonima non fosse da ritenersi come tale: infatti, la ragione della legge è identica, ed il danno fatto è lo stesso. Se un penitente, argomenta Piñero Carrión, si confessa di aver fatto una falsa denuncia, dovrà farne una ritrattazione, sebbene basti che questa sia fatta anche anonimamente, purché sia sufficiente per annullare la denuncia. La *formalità* che viene esigita dal canone per la ritrattazione deve almeno essere di uguale forza della denuncia per annullarla¹⁷.

Qualunque cosa si voglia dire di tale significato, non si vede quale luce esso possa portare alla nostra

¹⁷ Cf. J.M. PIÑERO CARRIÓN, *la Ley de la Iglesia*, II, Madrid 1985, 152. N. del T.: La traduzione è nostra).

questione: si tratta precisamente di sapere quando realmente ci sia un atto formale di abbandono.

3. Si rileva d'altra parte che «*formale*» riguarda non il fatto in sé, ma la prova del fatto. Ma va precisato che anche una prova che arrivi a determinare l'abbandono virtuale o anche pubblico o notorio della fede non è sufficiente perché si abbia un abbandono «*formale*» dal momento che il legislatore stesso ha distinto l'abbandono notorio e pubblico da quello formale.

4. Si potrebbe pensare di comprendere il significato di «*formale*» ricorrendo al significato che esso ha nelle diverse lingue, particolarmente nelle lingue di origine latina, che costituiscono il sostrato culturale del linguaggio codiciale. Per tale strada si potrebbe ipotizzare che l'atto formale deve essere chiaro; esplicito, espresso, manifesto, solenne, perciò identificabile. Ma non sembra che per tale strada si possa andare tanto lontano, comunque raggiungere la certezza della norma.

5. Una via maggiormente sicura è quella di ricorrere ai criteri interpretativi del c. 17 e di ripercorrere il cammino della formazione del canone. È la posizione di T. Lenherr, che vi giunge attraverso un'analisi rigorosa del testo e della sua genesi¹⁸.

Lenherr si pone anzitutto il problema della interpretazione della legge. Non può essere altro che il c. 17. Il primo criterio è il senso proprio delle parole considerato nel testo e nel contesto. Solo qualora da tale criterio non vengano dissipati dubbi, rimangono da seguire i criteri sussidiari. In modo particolare egli

¹⁸ Cf. L'art. *Der Abfall von der katholischen Kirche...* (cf. nt. 12), 107-125.

si dilunga sul significato di «actus formali» da identificare con quello di defezione formale.

Ora nel diritto canonico l'aggettivo formale può significare «conforme al diritto», «secondo il diritto». Tale è il senso di «decreto formale» nei cc. 322, 579, 589.

Un secondo significato di formale si trova nel c. 1726 del codice del 1917, dove si parla di «*formalis contradictio*»: il significato è di «*expressa contradictio*».

Il concetto di formale, come conforme al diritto, vuole indicare un atto, per il quale il diritto prevede una forma determinata, ma che a volte può essere posto anche senza una particolare forma; ma dove tale forma non è prevista «*formalis*» non può significare «conforme al diritto». Di fatto nei casi che noi stiamo esaminando manca qualsiasi forma da parte del diritto.

Nel codice esistono due concetti che in qualche modo si oppongono a formale, ossia materiale e virtuale.

L'opposizione «formale-materiale» è sul piano dell'agire e del volere umano. Quando uno nel suo agire e volere si rende conto effettivamente di ciò che persegue e vuole allora l'agire è formale, altrimenti materiale: quando l'intenzione soggettiva corrisponde all'obiettiva natura del suo agire; altrimenti si tratta di un agire materiale, come l'eresia materiale e quella formale; ecc.

L'opposizione «formale-virtuale» (da distinguere dall'intenzione attuale, virtuale, abituale e interpretativa) si pone a livello di conoscenza del volere o dell'intenzione: se io conosco tale intenzione da parole esplicite, oppure da un altro atto che esprime però la stessa cosa: voglio il codice di diritto canonico;

prendo il codice e vado alla cassa. Nel primo caso l'atto è formale; nel secondo è virtuale.

Il significato della distinzione tra formale e virtuale non è lo stesso che nel diritto secolare tra manifestazione della volontà espressa e manifestazione attraverso un agire concludente.

A quali di queste due contrapposizioni si riferisce l'aggettivo formale nella formule dei canoni in esame? Nel primo caso significherebbe «consapevole e voluto» (per l'opposizione materiale-formale) oppure «espressamente» (per l'opposizione formale-virtuale). La questione non si può risolvere dal testo e contesto. Si deve ricorrere ad altri mezzi (luoghi paralleli, scopo e circostanze della legge, intenzione del legislatore).

Dalla discussione avuta nel coetus, si dovrebbe concludere che formale deve intendersi in opposizione a virtuale. Di fatto si parla di una *defectio* per propria decisione, in opposizione ad una *defectio* per educazione: questa fu esclusa per motivo di sicurezza del diritto; la *defectio* invece frutto di una decisione fu distinta in forza di una duplice fonte di conoscenza: un atto formale e un atto virtuale, ossia da una dichiarazione di colui che abbandona oppure dall'agire o dal comportamento.

Da tutti questi elementi si deve concludere che per abbandono della Chiesa attraverso un atto formale si deve intendere: venire meno alla chiesa attraverso una dichiarazione (in parole), portare a conoscenza di altri la volontà di abbandonare.

Tale manifestazione può essere diretta (Io abbandono la chiesa cattolica) o indiretta (io aderisco alla chiesa evangelica), senza perdere il carattere della formalità. La formalità rimane fino a quando le parole dette esprimono il loro senso di allontanamen-

to da un parte: «io mi ritengo libero dalla chiesa cattolica».

Con la *defectio formalis* non si intende tanto un abbandono consapevole e voluto, ma soltanto la *espressa dichiarazione*. Ma per questa dichiarazione non si determina alcuna forma speciale. Si pone allora il problema della sicurezza del diritto: di fatto davanti a chi si pone tale dichiarazione e in che modo? Come tale dichiarazione può essere dimostrata? Si tratta di un atto giuridico, per il quale vale il c. 124. Ma nel caso non si hanno elementi.

La conclusione, secondo Lenherr, sarebbe che nel nostro caso «formale» non si oppone a «materiale»¹⁹, ma a «virtuale» e a «pubblico», proprio per escludere che ci sia abbandono della fede in modo virtuale o per comportamento pubblico. Si vuole pertanto dire che non basta un abbandono pubblico di fatto, o un abbandono che si può far derivare, quasi come una conclusione, da tanti altri elementi, che includono necessariamente l'abbandono della Chiesa. D'altra parte il formale può essere sia diretto che indiretto.

Direttamente avviene, ad esempio, con le parole: «Io mi separo dalla Chiesa cattolica».

Indirettamente avviene attraverso l'adesione ad un'altra Comunità religiosa. Tale indiretta manifestazione di volontà non è un atto virtuale, che sulla base di un modo di agire concludente (ad es., una scarsa pratica religiosa) manifesti una volontà di separarsi dalla Chiesa. L'abbandono indiretto non perde il carattere della formalità.

¹⁹ Si pensi alla distinzione tra peccato formale (violazione consapevole della norma morale) e peccato materiale (violazione della norma morale, senza la debita avvertenza).

6. Il cammino di Lenherr è quanto mai rigoroso. Ma la sua conclusione non sembra essere l'unica possibile. È utile qualche ulteriore riflessione, partendo proprio dalla nozione di «atto formale».

Atto formale deve essere un atto di volontà (non è un fatto giuridico); non è un atto burocratico; implica anche una certa solennità; è necessariamente un atto espresso, un atto perentorio. Il termine «formale» per sé include e indica il concetto di solennità di volontà del soggetto manifestata con l'atto formale, indica la serietà di una decisione che si incarna in un atto di volontà che viene espresso solennemente e perentoriamente con atto giuridico che proprio per questo è «atto formale».

L'atto giuridico consistente in una dichiarazione non ha bisogno di essere accettata per essere valida. È nella natura del negozio giuridico unilaterale: esso appartiene al suo autore e nessun altro è chiamato a concorrere alla sua formazione, perché esso esista. Tutto ciò vale quanto alla struttura del negozio, ma non alla sua funzione. Nel nostro caso ci troviamo di fronte ad una dichiarazione che non sembra possa ottenere i suoi effetti se manca degli elementi necessari per assolvere la sua funzione rispetto alla comunità, nella quale il soggetto vuole raggiungere, con la sua dichiarazione, determinati effetti giuridici.

Dice il Betti: «Il fenomeno che ci si presenta nella dichiarazione si può caratterizzare come evadere del pensiero da se stesso, un oggettivarsi e diventare espressione dotata di vita propria, comunicabile e apprezzabile nel mondo sociale. Il mutamento dello stato preesistente, cioè l'evento al quale questo tipo di atto che è la dichiarazione mira e mette capo, trascende il medio fisico per compiersi nell'interno di un soggetto diverso dall'autore, e così concretarsi nella

mente altrui»²⁰. L'atto formale di defezione non avrebbe senso come atto formale se non fosse diretto ad altri, ed innanzi tutto alla Chiesa cattolica dalla quale il soggetto dichiara di volere uscire. Ora se si tiene conto degli effetti che l'atto di defezione produce sia per il suo autore che per terzi soprattutto nell'ambito dell'ordinamento canonico, è ovvio che l'Autorità della Chiesa Cattolica ha il diritto-dovere di intervenire, non quanto alla struttura del negozio giuridico unilaterale o dichiarazione, ma quanto alla sua verità ed alla sua funzione.

Un atto giuridico di dichiarazione di volontà richiede necessariamente che esso sia un atto strettamente personale; e che la persona sia in grado di intendere la portata della sua decisione e voglia raggiungere precisamente l'oggetto dichiarato e non altro oggetto estrinseco alla dichiarazione stessa. In questa prospettiva emerge la necessità dell'intervento dell'autorità per accertare l'atto formale (accertamento della verità).

Considerazioni conclusive

La formula «deficere actu formali ab Ecclesia Catholica» non appare di chiara evidenza. Alcuni elementi però, con una analisi accurata, risultano sufficientemente precisi.

1. L'abbandono della Chiesa è da comprendersi nel contesto della piena comunione, ossia le formule *deficere ab Ecclesia Catholica*, a *fide catholica*, a *plena comunione Ecclesiae*, e simili, esprimono la stessa realtà: si ha l'abbandono della Chiesa Cattolica

²⁰ E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino 1952, 12.

quando si perde la piena comunione con la stessa. Pertanto è fuorviante cercare il significato della formula «deficere ab Ecclesia Catholica» nel senso della sola apostasia o nel senso puro e semplice di una scomunica.

Abbandona la Chiesa cattolica sia chi passa all'ortodossia, come chi aderisce al protestantesimo, come pure all'ateismo, ecc. Non si vuole negare la differenza che intercorre tra le diverse realtà: si vuole dire che quando si perde la piena comunione con la Chiesa cattolica si ha un abbandono della stessa Chiesa, si realizza un «deficere ab Ecclesia Catholica».

2. L'abbandono della chiesa può avvenire solo attraverso un atto di volontà personale, ossia attraverso un atto giuridico che deve prima di tutto avere tutti gli elementi costitutivi di un atto giuridico: ossia deve trattarsi di un atto deliberato e libero, con la precisa volontà di uscire dalla piena comunione con la Chiesa.

3. L'abbandono della Chiesa, nel senso della perdita della piena comunione, in quanto tale si ha pertanto mediante qualsiasi atto consapevole e libero che di fatto porta alla perdita della piena comunione con la chiesa, sia esso esplicito o implicito, attuale o virtuale.

4. La perdita della comunione con la Chiesa non libera dall'obbligo di osservare le leggi ecclesiastiche (cf. c. 11).

5. Chi abbandona la chiesa cattolica «publice» o «notorie» non solo rimane vincolato alle leggi della Chiesa, ma è soggetto anche alle sue sanzioni, secondo le prescrizioni canoniche già indicate.

6. Neppure chi abbandona la Chiesa «con un atto formale» è liberato in linea generale dalla soggezione

alle leggi della Chiesa, ma solo da alcune, ossia dalla forma canonica del matrimonio (cf. c. 1117), dalla necessità della licenza per il matrimonio misto (cf. c. 1124) e dall'impedimento di disparità di culto (cf. 1086).

7. Risulta chiaro pertanto che l'abbandono con atto formale è qualche cosa di più e di diverso che l'abbandono pubblico o notorio, anche se a volte si possono identificare.

Questo qualche cosa di più è precisamente ciò che si vuole indicare con l'espressione atto formale: si deve trattare cioè di un atto che in sé e per sé contenga l'abbandono della Chiesa, sia direttamente che indirettamente.

8. Sorgono tuttavia alcune perplessità e difficoltà:

A) L'abbandono pubblico e notorio da una parte e quello «formale» dall'altra possono distinguersi, in quanto l'abbandono pubblico e notorio può essere abbandono implicito, o virtuale; ma possono anche identificarsi, in quanto l'abbandono con un atto formale può essere anche notorio e pubblico. Anzi si può affermare che ogni abbandono formale è anche notorio.

B) La difficoltà sorge dal fatto che per l'atto formale di abbandono non è prescritta alcuna «formalità» che serva ad individuarlo e a distinguerlo dagli altri atti di abbandono e a provarlo. A questo livello si pone più che un dubbio della legge, una insufficienza della legge. Questa sembra essere definita sufficientemente da un punto di vista teoretico, non invece da un punto di vista pratico. La legge dovrebbe essere pertanto integrata con la prescrizione di una ulteriore procedura che precisa l'accertamento dell'esistenza dell'atto formale.

L'intervento legislativo dovrebbe avere come oggetto la prescrizione di determinate solennità che precisino l'accertamento dell'atto formale di abbandono, al quale sono connesse le conseguenze giuridiche previste nei tre canoni più volte citati.

VELASIO DE PAOLIS, C.S.